



DIBATTITO PUBBLICO
STADIO MILANO



QUADERNO DEGLI ATTORI

Presentato da

Avv. Veronica Dini
Osservatorio Dibattito Pubblico
San Siro

24 ottobre 2022

Integrato il 5 novembre 2022

Progetto San Siro

Le alternative progettuali.

Un caso emblematico e non occasionale

Avv. Veronica Dini

I primi pareri

- Prescrizioni Ordine del Giorno, Consiglio Comunale del 28.10.2019:

«Il Consiglio Comunale INVITA il Sindaco e la Giunta, in vista della scelta che dovranno assumere, a considerare come **decisivo e imprescindibile** il realizzarsi delle seguenti condizioni...

g. Anche alla luce dei pareri espressi dalla Soprintendenza, dal Politecnico e dalla Conferenza dei servizi **l'ipotesi di abbattimento dello Stadio Meazza si ritiene superata**. Deve pertanto essere prevista una proposta specifica in merito alla rifunzionalizzazione del manufatto esistente. In ogni caso dovrà essere garantito ogni sforzo per **individuare soluzioni efficaci e di elevata qualità** architettonico paesaggistica per il progetto di **riqualificazione** in funzione delle esigenze cittadine e delle richieste di servizi in una area a vocazione sportiva (Cittadella dello sport) anche immaginando nuove e rinnovate funzioni (calcio femminile, settore giovanili, altri sport e manifestazioni sportive ed extra sportive, spettacoli culturali, concerti, altro);»

La delibera di GC del 08/11/2019, n. 1905

- Parere dell'Arch. Tancredi, Direttore Generale, Delib. G.C. n. 1905/2019:

«La proposta non prende in considerazione alcuna soluzione di mantenimento dell'impianto o di parte significativa dello stesso, né per la funzione attuale, né per eventuali ipotesi di rifunzionalizzazione. [...] Emerge dunque che il tema del **mantenimento e/o della riconversione dello Stadio attuale** è senz'altro da **esplorare e sviluppare**, anche in funzione di alcuni elementi portanti della stessa proposta, che prevede l'insediamento di molteplici funzioni urbane e di interesse pubblico, la cui dislocazione può essere valutata anche nell'ambito dell'impianto esistente, opportunamente riadattato e valorizzato. **Il mantenimento dell'impianto**, in questa prospettiva, potrebbe anche consentire un **risparmio degli elevati costi per la demolizione, e contribuire al contenimento del consumo di suolo** per l'insediamento delle funzioni urbane, ma soprattutto evitare le possibili conseguenze critiche e di complessa gestione dell'imponente demolizione e smaltimento dei materiali. Sotto questo aspetto è peraltro di **particolare criticità** la movimentazione di centinaia di mezzi pesanti e **l'impatto ambientale** che ne deriverà a livello locale. Nell'eventuale prosieguo del procedimento dovrà quindi essere approfondito, con la massima attenzione, questo scenario»

Il progetto – Relazione illustrativa 31.10.2020

- *«Il proponente ha valutato le alternative progettuali che meglio potessero rispondere ... la migliore soluzione che permettesse contestualmente l'equilibrio economico finanziario dell'operazione e la valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. L'analisi pre-progettuale ha individuato due principali scenari alternativi...:*
 - i. riqualificazione dell'impianto sportivo esistente – Stadio G. Meazza – al fine di adeguare il medesimo ai più recenti standard internazionali in materia di impianti sportivi;*
 - ii. costruzione del nuovo Stadio di Milano nell'area direttamente adiacente allo Stadio G. Meazza.»*

- I presupposti considerati e analizzati:
 - a) sostenibilità e fattibilità dell'intera operazione;
 - b) certezza della riuscita dell'intervento urbanistico;
 - c) mantenimento di adeguati requisiti di sicurezza nella gestione del cantiere durante l'Intervento;
 - d) minimizzazione dei rischi di costruzione, dal momento che l'attività sportiva delle due squadre non potrà avere soluzione di continuità;
 - e) sostenibilità urbanistica ed ambientale;
 - f) impatto sulla cittadinanza in termini sociali, occupazionali ed economici;
 - g) tempistica di esecuzione dell'Intervento ed impatto sull'attività sportiva;
 - h) qualità, fruibilità ed accessibilità dell'impianto sportivo;
 - i) qualità del servizio offerto in termini sportivi, culturali e sociali

- «L'esito di tale analisi ha rilevato come maggiormente rispondente agli obiettivi sopra delineati l'ipotesi ... concernente la costruzione del nuovo Stadio di Milano, nell'area adiacente a quella ove insiste l'attuale Stadio G. Meazza.»
- «**L'attuale stadio presenta**, infatti, **una serie di deficit di diversa natura** ... la cui risoluzione **richiede necessariamente un massiccio ed importante intervento di riqualificazione**. In primo luogo, qualsiasi intervento sulla struttura esistente avrebbe comunque un carattere invasivo...A ciò si aggiunga la complessità organizzativa delle operazioni...L'eventuale soluzione conservativa dell'impianto preesistente, poi, avrebbe come risultato un intervento comunque non risolutivo, in quanto non consentirebbe di superare una serie di situazioni/criticità che si sono via via generate nel corso del tempo e che appaiono sempre più vincolanti per il corretto utilizzo dell'impianto stesso»
- «Appare chiaro che l'opzione che prevede la conservazione dell'impianto esistente rimane fortemente vincolata all'attuale posizione dello stesso e ai suoi limiti fisici d'espansione»
- «In quella ipotesi, infine, lo stadio avrebbe comunque capacità ridotta, ben al di sotto della soglia dei 60.000 posti.»

8.6 Dotazioni urbanistiche pre	21
8.7 Analisi economico-finanziaria	21
8.8 Attuazione.....	21
9 Analisi dello Stato di fFatto	22
9.1 L'ambito	22
9.2 Lo Stadio "G. Meazza"	23
10 La proposta progettuale	25
10.1 Gli obiettivi.....	25
10.2 Il "Nuovo Stadio di Milano"	26
10.3 Analisi delle alternative	27
10.3.1 Salvaguardia integrale (Stadio Italia 90).....	30
10.3.2. Salvaguardia del 1° anello e delle rampe del 2° anello.....	31
10.3.3 Mantenimento e rifunzionalizzazione di parti dello Stadio "G. Meazza"	31
10.4 Il Comparto Plurivalente.....	32
10.5 Strutture: principali requisiti.....	33
10.6 Strategia energetica.....	33
10.7 Accessibilità.....	34
11 Il cantiere	36
12 Analisi contrattuale ed economico finanziaria	37
13 Risposta agli specifici pareri allegati alla conferenza dei servizi.....	39

Leggi Modifica AI Seleziona Testo

La delibera di GC del 5.11.2021

- Il RUP ricorda le prescrizioni della delibera n.1905/2019 «necessarie all'ottenimento dei successivi atti di assenso», tra cui:
 - «presentazione di uno studio di fattibilità aggiornato...che abbia come **obiettivo prioritario...il mantenimento e la rifunzionalizzazione** dell'attuale impianto di San Siro di proprietà comunale mediante la formalizzazione di una proposta in merito da parte dei proponenti.»
 - «le ipotesi di rifunzionalizzazione dell'attuale impianto dovranno essere oggetto di **valutazioni anche tecniche da parte del RUP** col supporto del Gruppo di Lavoro già istituito unitamente agli Assessorati Urbanistica, Sport e Demanio finalizzate alla presentazione dell'aggiornamento dello Studio di Fattibilità»
 - «in ogni caso **la proposta di rifunzionalizzazione dovrà essere ricompresa nel Piano economico finanziario complessivo e potrà essere oggetto di rivalutazioni** anche rispetto all'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento»


N.B.

La delibera

- **non conferma** che le prescrizioni previste dalla precedente delibera n.1905/2019 sulle analisi delle alternative siano state soddisfatte.

L'aggiornamento progettuale del 5.9.2022

- La Relazione Tecnica di 'Recepimento delle Condizioni della Delibera di Giunta n. 1379 del 05/11/21' (cfr. pag. 695 della Delib. G.C. del 20/09/22) **NON HA PREVISTO L'AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DELLA ALTERNATIVE**
- Nessuna analisi delle alternative è stata inserita nell'aggiornamento del 05 settembre 2022, dando conto del fatto che, tale prescrizione, non era stata riportata nel testo dell'ultima delibera di G.C. del Novembre 2021.



La normativa di riferimento

Il Codice dei contratti pubblici

- Art. 3, comma 1, lett. gggggg-quater) definisce il **documento di fattibilità delle alternative progettuali** *«il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico»*

- Art. 22: «Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i **progetti di fattibilità** relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.»
- Art. 23, comma 5: «Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, **tra più soluzioni**, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 ... nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 ...**il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo»

- Art. 23, comma 6: *«Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di **verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse**, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia»*

- *Art. 26: «1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, **verifica** la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.»*

Linee Guida MIMS

Il PFTE comprende:

- gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con riferimento a quanto indicato all'articolo 23, comma 1 del Codice. Agli obiettivi generali sono associati specifici indicatori di risultato (con relativa indicazione delle fonti di verifica);
- i fabbisogni della collettività, o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, da porre a base dell'intervento;
- le esigenze qualitative e quantitative dell'amministrazione committente e della specifica utenza, che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento
- l'eventuale indicazione delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel documento di fattibilità delle alternative progettuali

Il DOCFAP sviluppa un confronto comparato tra alternative progettuali che perseguono i tragguardati obiettivi.

Le alternative progettuali da prendere in considerazione ed analizzare possono riguardare:

- la localizzazione dell'intervento per le opere di nuova costruzione;
- l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo

L'analisi costi benefici (ACB) è il principale strumento metodologico a supporto della scelta tra alternative progettuali.

DPR 207/2010

Art. 14 – Studio di fattibilità:

- «1. *Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: ... b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; ...»*
- «2. *Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati...: ...3. l'analisi delle alternative progettuali: 3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie; 3.2. matrice delle alternative progettuali»*

Art. 17 – Documenti componenti il progetto preliminare:

Contiene:

«a) *relazione illustrativa;*

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; ...»

Art. 18 – Relazione illustrativa del progetto preliminare:

«1. La relazione illustrativa ... si articola nei seguenti punti:

a) *scelta delle alternative*: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, *le soluzioni progettuali alternative prese in esame*;

b) *descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale*;

c) *riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.*»

«Nel dettaglio:

a) scelta delle alternative:

- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.»

Art- 18 – Studio di prefattibilità ambientale

« Lo Studio di prefattibilità ambientale ... comprende:

- a) la verifica ... di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
- b) lo studio sui prevedibili **effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;**
- c) **l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;**
- d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
- e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto



L'attivazione del dibattito pubblico al “*momento della presentazione dello studio di fattibilità*”, si colloca nella fase preliminare del c.d. “*documento delle alternative*” - fase in cui tutte le scelte (anche l'opzione zero) sono ancora possibili

Legge Stadi (D.lgs. N. 38/2021)

- Art. 4, comma 1 «**Al fine di favorire l'ammodernamento** e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune ... un **documento di fattibilità delle alternative progettuali** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività**, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.»

MA In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2023

→ Applicazione L. 147/2013:

- *Lo studio di fattibilità deve essere predisposto ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplinano le fasi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).*
- *Art. 1 comma 305: «Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate»*



Ineludibilità della valutazione relativa alla
riqualificazione dello stadio Meazza

Il Dibattito Pubblico (DPCM 76/2018)

- Art. 1: «per dibattito pubblico si intende «il processo di **informazione, partecipazione e confronto** pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1»
- Art. 2: «Ai fini del presente decreto, si intende per: a) dibattito pubblico: il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1»;
- Art. 5: «L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Esso non può svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, oltre l'avvio della progettazione definitiva...»

- Art. 7: «1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a: a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228; b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle **alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità**; ... d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte ...»

- Art. 9: «*Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorità competente per la **presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale....**»*



Il confronto fra le diverse posizioni avviene nella fase di programmazione dell'opera — prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo, quando sono ancora possibili più scelte, sull'an, sul quid e sul quomodo

La valutazione di impatto ambientale

- Art. 9 DPCM 76/2018: «*Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale*»
- In giurisprudenza, conformemente, «*La valutazione di impatto ambientale implica una **complessa e approfondita analisi comparativa** volta a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socioeconomica, tenuto conto anche delle **possibili alternative** e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione –zero» (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 09/06/2021, n.983)*

- In giurisprudenza «La Direttiva 2001/42/CE prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano essere valutate e previste...sia le **"ragionevoli alternative"** alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma" (art. 5, comma 1)... Non essendo chiarito se si intendano piani o programmi alternativi, o alternative diverse all'interno di un piano o di un programma, è plausibile accedere ad entrambe le ipotesi ermeneutiche ... In tal senso, del resto, si è espressa anche la Direzione generale dell'Ambiente della Commissione ... Con specifico riferimento ai piani per la destinazione dei suoli o di quelli per la pianificazione territoriale si è altresì chiarito che "le alternative ovvie sono **usi diversi di aree designate ad attività o scopi specifici**, nonché **aree alternative per tali attività**".» (Consiglio di Stato sez. II, 01/09/2021, n.6152)

- Conformemente, «*Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la **complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente** del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto — **alla luce delle alternative** possibili e dei riflessi della stessa c.d. «opzione zero» — il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socioeconomica perseguita» (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 26/11/2018, n.11460)*

La Convenzione di Aarhus

- Art. 6 «Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, *quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva*»

La Costituzione

Art. 41 Cost. «*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*»


Art. 42 Cost. «*La proprietà è pubblica o privata. ... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina ...i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti*»

Perché le alternative sono importanti?

Per una questione di **democrazia**,
sia sotto il profilo della definizione di
interesse generale, sia con riferimento
alla partecipazione ai processi
decisionali,
non occasionale

Oggetto del DP è un progetto di *interesse generale*, che si contrappone a quello *locale*: l'interesse dei più prevale su quello dei meno **ma**

- con la garanzia dei diritti fondamentali e, comunque, quando gli interessi sono **qualitativamente** comparabili;
- di fronte alle *grandi opere*, la situazione è diversa: alle ragioni e ai valori della società e di un territorio, si contrappongono quelli (effimeri) dell'economia.
- I veri interessi particolari sono quelli della politica e dell'economia. La società civile esprime la difesa dell'ordine costituzionale



La partecipazione – sola – **legittima il processo decisionale** relativo a persone, comunità e territori

→ Qualsiasi limitazione grave dell'esercizio del diritto alla partecipazione ostacola l'esercizio di altri diritti (anche civili e politici) e si traduce in una violazione della governabilità democratica e dello stato di diritto.

Grazie!

Progetti quartiere San Siro Impatti ambientali

Avv. Veronica Dini

Vincoli architettonici

Alternative progettuali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano

Il 4.10.2019, con nota prot. n. 10674, la Soprintendenza di Milano affermava che: *«la proposta di demolizione [dello Stadio di San Siro] ha certamente un'estrema rilevanza non solo locale ma nazionale ed anche internazionale, in quanto percepito come una icona dello sport calcistico»*, evidenziando ancora che *«all'interno le strutture del 1955 (Ing. Ferruccio Calzolari e arch. Armando Ronca), il secondo anello e le rampe elicoidali, si ritengono degne di considerazione, nella prospettiva conservativa di un suo adeguamento e/o nuova trasformazione. In fase di valutazione preliminare, si ritiene che l'opzione proposta della demolizione, da realizzarsi in una fase successiva alla realizzazione del nuovo stadio accanto a quello esistente, non sia da considerarsi l'unica possibile. Si invita pertanto a valutare e proporre ipotesi alternative alla demolizione. E soprattutto se tale opzione fosse considerata prevalente...su tale aspetto debba necessariamente essere coinvolta la Superiore Direzione Generale APAB...Si sospende pertanto il parere per l'acquisizione delle valutazioni e l'espressione del parere da parte della Superiore Direzione Generale ABAP»*

Progetto ottobre 2020

«La proposta aggiornata ha approfondito la specifica tematica riguardante il mantenimento, integrale e/o parziale dello stadio “G. Meazza” riconoscendone il valore iconico che la Soprintendenza ha messo in luce all’interno del parere espresso (cap.2.8 vol.2).

*L’analisi basata su criteri sia tecnici (paesaggistici/acustici/ambientali ecc.) che economici, è giunta a **scartare le soluzioni che prevedevano il mantenimento del manufatto** (integrale o parziale) con salvaguardia dell’attuale funzione principale, giungendo per successive approssimazioni ad identificare una **soluzione di compromesso** che prevede la demolizione integrale del primo anello, giudicato non meritevole di alcuna tutela nemmeno dalla Soprintendenza, quella della copertura e del terzo anello, ad eccezione della **torre 11**, e la salvaguardia delle **rampe elicoidali del secondo anello**, fronte orientale, per circa la metà del manufatto».*


Aggiornamento ottobre 2022

Contrariamente a quanto era stato precedentemente previsto nella Relazione Illustrativa del 30/10/2020, il parziale aggiornamento progettuale del 2022, prevede l'integrale demolizione dell'attuale Stadio Meazza: «a differenza della precedente proposta, nessuna vestigia dell'attuale stadio "G. Meazza" sarà oggetto di conservazione e rifunzionalizzazione» (Relazione Tecnica di aggiornamento del 2022, al capitolo 4. 'L'AGGIORNAMENTO DEL MASTERPLAN')


Avvio della demolizione: (almeno) inizio del 2028

QUINDI

← ↻ 🔒 <https://milano-cortina-2026.olympics.com/it/i-luoghi/milano/> 🔊 ⚙️ ⌵ 🏠 👤




MILANO



STADIO MEAZZA
PALAITALIA SANTA GIULIA
MILANO HOCKEY ARENA
FORUM DI ASSAGO
PIAZZA DUOMO

© Mapbox © OpenStreetMap




MILANO STADIO MEAZZA



Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, noto anche col nome di San Siro dal quartiere in cui sorge, è il principale impianto sportivo di Milano. La cosiddetta Scala del Calcio ospita le partite del Milan e dell'Inter, ed ha una capacità di 80.018 posti a sedere: ciò lo rende il nono stadio d'Europa in termini di capienza. Sarà l'impianto che ospiterà il 6 febbraio 2026 la Cerimonia d'Apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina.

MA ALLORA

Nel 2026, saranno esattamente 71 anni da quando è stato realizzato il secondo anello che ingloba, per scelta, il primo nucleo dello stadio.



Articolo 12 D.lgs. 42/2004 - Verifica dell'interesse culturale

«1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2»

Scrivi: Re: Milano stadio - Thunderbird

File Modifica Visualizza Inserisci Formato Opzioni Strumenti Aiuto

Invia Critta Ortografia Salva

Allega Stato

Da "avv. Veronica Dini" <vd@veronicadini.com> vd@veronicadini.com

A Cittadino Caterina <c.cittadino@governo.it>

Oggetto Re: Milano stadio

Paragrafo Larghezza variabile

Il 27/10/2022 12:14, avv. Veronica Dini ha scritto:

Gent.ma

mi permetto di inserirmi nella corrispondenza, rappresentando solo che, come le sarà naturalmente noto, l'art. 4, comma 1 del D.lgs. 38/2001 (cd. legge stadi) prevede che «*Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune ... un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire*».

Ora, considerato che tale disciplina esplicherà i propri effetti a partire dal 2023, al caso di specie deve applicarsi la L. 147/2013, secondo cui «**Lo studio di fattibilità deve essere predisposto ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplinano le fasi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo)** e : «**Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate**» (Art. 1 comma 305).

(Anche) da ciò, discende l'inadeguatezza del progetto sottoposto a DP, nella misura in cui non presenta e non sottopone a discussione alcuna alternativa progettuale.

Trattandosi di questione in ordine alla quale la Commissione Nazionale ha onere di verifica e che si appalesa cruciale per la valutazione della (serietà e della) conformità a legge dell'intera procedura, restiamo in attesa di un suo intervento.

La ringrazio e porgo cordiali saluti

Avv. Veronica Dini
STUDIO LEGALE DINI-SALTALAMACCHIA
Sede di Milano
Via G. Fiamma, n° 27 - 20129 Milano

Windows taskbar: Scrivi qui per eseguire la ricerca, 13°C, 17:51, 04/11/2022

A proposito di alternative progettuali

Un aggiornamento

Risposta

Al fine di poter discutere con cognizione di causa gli atti e i documenti sottoposti a Dibattito Pubblico, non ritenete fondamentale conoscere i soggetti che presiedono in forma apicale - dal punto di vista della direzione operativa (Presidenza) e finanziaria - le società sportive richiedenti?

Sarebbe, in effetti, doveroso, oltre che in virtù dell'art. 80 Codice degli Appalti, anche per consentire al Comune di giudicare, in piena trasparenza, la consistenza e tipologia dei titolari effettivi delle società in questione.
E per consentire ai cittadini di esercitare il loro diritto al controllo negativo.

Avremmo, peraltro,
anche un'altra
domanda ...

«In linea con quanto indicato dal Consiglio Comunale nell'Ordine del giorno approvato il 28/10/2019 e fatto proprio dalla Giunta Comunale con Delibera del 2019, le Società calcistiche in data 6/11/2020 hanno presentato l'aggiornamento della proposta iniziale... A detta consegna documentale è seguita da parte dell'Amministrazione Comunale in data 04/12/20 richiesta di integrazione. All'esito di ulteriore interlocuzione sono stati verificati i titolari effettivi, i casellari giudiziari e la certificazione antimafia degli stessi»

Nota illustrativa
Dibattito Pubblico
Nuovo Stadio
Milano
(23/9/2022 -
Direzione
Rigenerazione
Urbana)

«Si interroga il Sindaco e gli assessori competenti per conoscere

1. Quali le motivazioni giuridiche e normative che hanno impedito la resa pubblica dei dati dei titolari effettivi delle società sportive A.C. Milan e F.C. Internazionale all'interno del Dibattito Pubblico;

2. Quando saranno, quindi, resi noti i nominativi e relativi riferimenti dei titolari effettivi delle società sportive A.C. Milan e F.C. Internazionale al fine di avere il quadro completo delle figure apicali richiedenti l'utilizzo dell'area della GFU San Siro;

3. Se è previsto, nelle normative corrispondenti, la "messa in chiaro", pubblica, dei titolari effettivi delle società coinvolte prima di qualunque accordo contrattuale con il Comune di Milano;

4. Quale l'esatto ordinativo ostativo, per i componenti di organi istituzionali eletti, che impedisce la diffusione di informazioni di soggetti che, di propria iniziativa, sono richiedenti dell'utilizzo di un bene pubblico»

**Interrogazione
Chiarimenti sul
tema del titolare
effettivo "pratica"
stadio (4/11/2022,
Presidente
Commissione
Antimafia Comune
di Milano)**

«Gli Uffici hanno chiesto le informazioni sui titolari effettivi] alle società. Ora, hanno chiesto anche eventuali aggiornamenti degli assetti proprietari. Certo, i controlli antimafia la legge li prevede solo sul territorio italiano»

Risposta
dell'Assessore
Tancredi all'incontro
di DP del 4/11/22

MA

L'1/10/2018 il Consiglio Comunale ha approvato una mozione che impegnava il Sindaco a inserire nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione *«specifica norma nella quale si preveda che [...] qualsiasi ente privato che partecipi ad una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia soggetto che riceve un finanziamento, un contributo, un'autorizzazione o una concessione, ovvero l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere [...] dichiarare il proprio titolare effettivo, come viene definito dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007, al fine della corretta applicazione della legge stessa e dell'efficacia e del controllo delle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti comunali»*

La normativa di settore

Il 31/1/2020, l'art. 14 PTPC è stato integrato: «... è fatto obbligo ai soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, di comunicare il Titolare effettivo. Tale dichiarazione è ritenuta necessaria per consentire all'Amministrazione comunale di verificare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti dell'Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze. Atteso che nei casi sopra indicati non esiste una specifica norma di Legge che contempra l'obbligo della comunicazione del titolare effettivo e dunque una sanzione irrogabile a seguito dell'intervenuta omissione, ... la mancata ottemperanza alla regola prevista nel presente Piano darà luogo all'avvio di verifiche presso la competente Direzione comunale, ai fini della predisposizione di segnalazioni alle competenti Autorità in materia di contrasto al riciclaggio»

Nel 2020, il Comitato Antimafia del Comune ha affermato che: *«... l'Amministrazione “ha il potere di inserire nelle norme speciali regolatrici della gara “doveri dichiarativi” in capo agli operatori economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge che si rivelino “strumentali” al corretto svolgimento della procedura e, in particolare, delle decisioni in ordine all’esclusione, alla selezione e all’aggiudicazione. Fra questi rientra, senz’altro, l’obbligo di comunicazione del c.d. titolare effettivo in quanto coessenziale alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici”».*

*«...l'inadempimento ai predetti obblighi dichiarativi non comporta alcun automatismo espulsivo. ... l'omissione di un dovere dichiarativo strumentale al corretto svolgimento della procedura, quale la comunicazione del c.d. titolare effettivo, costituisce nondimeno una **carezza essenziale della domanda di partecipazione**. Spetta, perciò, all'amministrazione valutare in concreto l'idoneità di tale omissione ad inficiare di per sé il giudizio di affidabilità dell'operatore reticente e, quindi, procedere motivatamente alla sua esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis) del Codice, ovvero consentire la regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio; l'adempimento al dovere dichiarativo»*

Art. 14 bis PTPC «...È fatto obbligo ai soggetti privati che inoltrano domande o istanze all'Amministrazione per le seguenti procedure di comunicare il Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità:

✓ ... Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali;

✓ Concessioni d'uso di beni immobili;

✓ ... Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.

Tale dichiarazione è ritenuta necessaria anche per consentire all'Amministrazione comunale di verificare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti dell'Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze.»

La questione delle superfici verdi

Consumo di suolo e verde profondo



«...Per le vie di **Cecilia**, città illustre, incontrai una volta un capraio che spingeva rasente i muri un armento scampanante. – Uomo benedetto dal cielo, – si fermò a chiedermi, – sai dirmi il nome della città in cui ci troviamo? – Che gli dei t’accompagnino! – esclamai. – Come puoi non riconoscere la molto illustre città di Cecilia? – Compatiscimi, – rispose quello, – sono un pastore in transumanza. Tocca alle volte a me e alle capre di traversare città; ma non sappiamo distinguerle. Chiedimi il nome dei pascoli: li conosco tutti, il Prato tra le Rocce, il Pendio Verde, l’Erba in Ombra. **Le città per me non hanno nome: sono luoghi senza foglie che separano un pascolo dall’altro, e dove le capre si spaventano ai crocevia e si sbandano.** Io e il cane corriamo per tenere compatto l’armento. – Al contrario di te, – affermai, – io riconosco solo le città e non distinguo ciò che è fuori» (Cecilia, Le città invisibili, I. Calvino).

Situazione attuale

50.500 mq sistemati a verde pubblico, profondo

I primi pareri: Prescrizioni del Consiglio Comunale

- Ordine del giorno del 28/10/2018:
- (d) *“il progetto dovrà prevedere un **incremento significativo di verde pubblico fruibile** rispetto alla situazione attuale, garantendo inoltre il rispetto di criteri ambientali che il nuovo PGT delinea”*;
- (j) *“Sia definito un piano di interventi in modo da garantire...ricadute positive sull’area circostante in linea con gli obiettivi di mandato e in particolare [...] **dotazioni di verde fruibile**”*

La Delibera di G.C. n. 1905 del 08/11/2019

Indica le seguenti condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto:

«**b.** recepimento delle ulteriori indicazioni espresse dal Consiglio secondo le seguenti modalità:

- con specifico riguardo alle condizioni riportate sotto le lettere b. - c. - d. - n. il progetto dovrà costituire volano per la rigenerazione urbana dell'intero quartiere e recepire l'esigenza di:

i. **minimizzare l'impatto ambientale**

ii. prevedere un **significativo incremento del verde pubblico fruibile** e di connotare l'intervento mediante l'individuazione di spazi/attività dedicati a verde sportivo, aperti alla fruizione da parte dei quartieri circostanti e che concorrano alla vivibilità del sito durante l'intero arco della settimana

iii. **connettere l'area di San Siro ai sistemi di grandi aree verdi limitrofe»**

- Parere dell'Arch. Tancredi, Direttore Area Pianificazione

«è necessario...che il progetto urbanistico tenga conto prioritariamente del rapporto con il contesto, della creazione di connessioni verdi, finalizzate a garantire una maggior qualità dell'ecosistema urbano, oltre alla presenza di una maggior quantità di verde profondo»

Il Progetto – Relazione Illustrativa 31/10/2020

- *“Il rinnovato progetto urbanistico ha approfondito l’analisi con il contesto ponendo l’Ambito San Siro all’interno del sistema Parchi e Percorsi urbani di Milano evidenziando come l’area possa fungere da nuovo cuore verde all’interno dei Green networks individuati dal PGT»*

La Delibera di G.C. n. 1379 del 05/11/2021

- Il RUP, in conclusione alla Relazione Istruttoria allegata alla Delibera conferma:

*“ La sostenibilità economico-finanziaria degli interventi dovrà tener conto, fra gli altri elementi, della riconfigurazione dell’attuale area occupata dallo stadio Meazza, finalizzata alla creazione di un distretto sport ed entertainment a servizio del quartiere, in un contesto di verde pubblico. Tale progetto dovrà tener conto **prioritariamente** del rapporto con il contesto, della creazione di **connessioni verdi** finalizzate a garantire una **maggior qualità dell’ecosistema urbano**, oltre alla presenza di una **maggior quantità di verde profondo**.»*

L'aggiornamento progettuale del 05/09/2022

5.IL VERDE

- *“L'aggiornamento di progetto, con la riduzione della Superficie Lorda, prevede di ubicare più di **50.000 mq di superficie a verde permeabile**, equamente distribuita nel comparto edilizio ad est del sottopasso Patroclo. Inoltre, **un'area di pari dimensione, ma dalle caratteristiche non filtranti**, sarà collocata nel medesimo comparto a quote diverse da quella stradale andando a ridefinire le coperture dei nuovi immobili, in particolare quella della Grande Struttura di Vendita.»*
- *«L'ex Piazzale dello Sport e in generale l'intero asse costituito dalle vie Caprilli e Achille (ove sono è già presente una distesa alberata qualitativa) verranno riqualificati grazie alla nuova configurazione della GFU San Siro, che in questa parte prevede l'insediamento di circa **30.000 mq di verde attrezzato a funzione sportiva**»*

La delibera di G.C. del 20/9/2022

«Successivamente, in data 05/09/2022 è stata formalizzata da parte dei proponenti l'integrazione

alla Proposta che recepisce le condizioni poste dalla Deliberazione sopraccitata mediante i seguenti elaborati :

Relazione Tecnica VOLUME 8 Recepimento delle condizioni della deliberazione di Giunta comunale n. 1379/2021 del 5/11/2021

Allegato 1 Piano Economico Finanziario


Allegato 2 Stima sommaria della Spesa

Tali elaborati sono integrativi e parzialmente sostitutivi dell'Aggiornamento, ed in particolare:

- Il VOLUME 8 deve intendersi integrativo dello STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.*
- gli ALLEGATI 1 e 2 devono intendersi sostitutivi rispettivamente del documento di cui al punto 4 e dell'Appendice 2 del punto 3».*

«Dall'analisi della proposta, così come aggiornata, vengono confermati gli aspetti che hanno portato alla dichiarazione dell'interesse pubblico della stessa nelle precedenti deliberazioni e qui di seguito richiamati:

- ... la **potenziale realizzazione di spazi a verde fruibili e di valenze ecologia** in connessione con il sistema dei parchi limitrofi.*
- un minor impatto acustico dell'impianto, rispetto alla situazione attuale, **secondo quanto dichiarato dai proponenti ...».***



La coerenza con la
normativa di
riferimento e con gli
atti amministrativi
interni

Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006)

PARTE III, SEZ. I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione

Art. 53 «1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad **assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo**, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, **la pubblica amministrazione** svolge ogni **opportuna azione** di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.»

Art. 62 «I **comuni** [...] e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico **partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo** nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.»

L. R. n. 31 del 28/11/2014

Introduce nel governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate

- Art. 1: «*Il **suolo**, risorsa non rinnovabile, è **bene comune** di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico [...] scopo della presente legge è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero*».

Piano Aria Clima Comune di Milano

AZIONI SUL VERDE E CONSUMO DI SUOLO

AMBITO 4: MILANO PIU' FRESCA

- *“Il Piano individua misure per **l'incremento del verde urbano** (nelle sue varie forme: dalla forestazione a tetti e pareti verdi) e delle **superfici drenanti**, così da rispondere all'aumento delle temperature in estate e diminuire il rischio di allagamento ed esondazione in occasione di eventi meteorici estremi.”*

AZIONE 4.2.1 INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA E INCREMENTO DI SUPERFICI VERDI

*«Le **priorità** sono raffrescare gli ambiti urbani più vulnerabili alle ondate di calore e **incrementare la forestazione** di alcuni ambiti periurbani non edificati (agricoli e/o residuali), contribuendo al futuro Parco Metropolitano Milanese, previsto dal Piano di Governo del Territorio»*

QUADRO CONOSCITIVO


- “Il consumo di suolo è uno dei fattori più critici per Milano. Questa situazione rappresenta una forte criticità per indice di permeabilità, allagamenti, isole di calore [...] Il Piano di Governo del Territorio pone **l’obiettivo** di **riduzione della superficie urbanizzabile** da circa 3,5 mln di m³ a circa 1,8 mln di m³, con un risparmio pari a circa 1,7 mln di m³. Ciò comporta una forte contrazione dell’indice di consumo di suolo, che scende al 70%»

Mozione n. 433 del 20/5/2019

Il Consiglio Comunale **IMPEGNA** il Sindaco a dichiarare l'emergenza climatica e ambientale e la Giunta *«a predisporre entro 6 mesi iniziative che vadano nella direzione delle considerazioni fatte sopra, in particolare per la riduzione delle emissioni e per l'introduzione di energie rinnovabili, per incentivare il risparmio energetico nei settori della Pianificazione Urbana, nella mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento, sviluppando ulteriormente il progetto di Riforestazione urbana già in atto»*

Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

- *“il consumo di suolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 km² di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500 km² di suolo nazionale, dei quali 5.400, un territorio grande quanto la Liguria, riguardano i soli edifici che rappresentano il 25% dell’intero suolo consumato.»*
- *«I valori percentuali più elevati si collocano anche quest’anno in Lombardia (12,12%)»*
- *«Tra i comuni...Milano (+19)...sono i comuni capoluogo di Regione con i maggiori aumenti»*
- *«Gli edifici aumentano costantemente: oltre 1.120 ettari in più in un anno distribuendosi tra aree urbane (32%), aree suburbane e produttive (40%) e aree rurali (28%). Correre ai ripari è possibile: si potrebbe iniziare intervenendo sugli oltre 310 km² di edifici non utilizzati e degradati esistenti in Italia, una superficie pari all’estensione di Milano e Napoli»*



1961

Secondo le previsioni della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, i terreni arabili disponibili in tutto il mondo caleranno da 0,45 ettari pro capite nel 1961 a 0,2 ettari nel 2020. Entro il 2050, la quota pro capite scenderà a 0,1 ettari.



2020

Superfici impermeabili, costi nascosti – ISPRA ([link](#))

«Proteggere i suoli è nell'interesse di tutti: quanto prima riusciremo a farne una priorità nella pianificazione territoriale, tanto migliore sarà l'eredità che lasceremo alle generazioni future.»

- *“Se l’occupazione e l’impermeabilizzazione continuassero di questo passo, in futuro non avremmo terreni a sufficienza per soddisfare le nostre esigenze.»*
- *«**L’impermeabilizzazione** dei suoli è la forma più intensa di occupazione ed è fondamentalmente **irreversibile**, perché la formazione del suolo è talmente lenta da richiedere vari decenni per uno sviluppo di qualche centimetro appena»*
- *In Europa «nel periodo 1990-2006, l’occupazione ha superato i 1000 km² all’anno, che corrispondono a un’area superiore a quella della città di Berlino. Nello stesso periodo, le aree urbane sono aumentate del 9%»*
- *«**In termini di produttività**, l’occupazione dei suoli in tutta l’Unione europea (UE) tra il 1990 e il 2006 è responsabile della perdita di capacità produttive alimentari equivalenti a **oltre 6 milioni di tonnellate di frumento**»*

- *“Le città non si espandono soltanto in risposta all’aumento demografico: dalla metà degli anni ’50, infatti, l’area urbana nelle città dell’UE è aumentata del 78%, mentre la popolazione è cresciuta soltanto del 33%. Si tratta del cosiddetto paradosso dell’**occupazione dei suoli disaccoppiata**”.*»

SOLUZIONI

- *«Si può limitare l'impermeabilizzazione dei suoli in **due modi**: riducendo l'occupazione, ovvero il ritmo con cui le aree naturali sono trasformate in aree sviluppate, oppure continuando a impermeabilizzare i suoli, ma soltanto su terreni già edificati.»*

SOLUZIONI

«Per limitare l'occupazione e l'impermeabilizzazione dei suoli, i pianificatori urbani hanno a disposizione anche altre opzioni. Ad esempio:

- migliorare la qualità della vita nelle aree urbane;*
- rafforzare l'infrastruttura dei **trasporti pubblici** e limitare l'uso di auto private;*
- ottimizzare la gestione degli stabili adibiti a uffici nelle città in modo da evitare che vengano costruiti nuovi uffici quando ne esistono di vacanti;*
- creare incentivi al **riutilizzo delle superfici**, anziché sviluppare nuovi siti, ed evidenziare il potenziale dei brownfields. In aggiunta, realizzare archivi dei siti dismessi per promuoverne il recupero»*

Rapporto SNPA 2022 "Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale" ([link](#))

Il Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente analizza l'evoluzione nel tempo (2011-2019) dei principali temi ambientali di interesse alla scala urbana dei 20 capoluoghi di Regione e di Bolzano.

In tema di vivibilità e verde urbano, sulla città di Milano si legge:

- *“Anche per le infrastrutture verdi si segnalano incrementi poco apprezzabili sia in termini di densità di verde pubblico sulla superficie comunale (13,8% nel 2019) che di disponibilità pro capite di verde pubblico fruibile (17,5 m² /ab nel 2019)»*

In tema di forme di urbanizzazione:

- *«I valori degli indicatori di compattezza (LCPI) e dispersione urbana (ED) portano Milano ad essere classificata come nucleo monocentrico compatto, in cui i processi di densificazione dell'urbanizzato possono incidere negativamente sul clima locale contribuendo a determinare il fenomeno dell'isola di calore urbano, sulla regolazione del ciclo idrologico (deflusso superficiale e infiltrazione) e indirettamente su altre funzioni ecosistemiche essenziali.»*



Quindi?

Aspettiamo ...